

N. Rg. 133-1/2023 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI**

Il Giudice Delegato Dott. Maurizio Atzori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 133-1/2023 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019* (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

CESARÒ ELENA LUCREZIA, , Codice Fiscale CSRLLC73E69C722A;

rappresentata ai fini del presente procedimento dalla Dott. Mara Fini, Dottore Commercialista iscritto

all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna

- ricorrente

Con atto in data depositato il 23.5.2023 Elena Lucrezia Cesarò, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:



- pagamento integrale dei crediti prededucibili, e segnatamente del compenso dell'OCC e di eventuali altre spese derivanti dalla realizzazione dell'attivo;
- pagamento integrale dei crediti privilegiati, ad oggi quantificati in € 979,36 (oltre interessi per legge);
- pagamento parziale dei crediti chirografari, che la debitrice ad oggi indica nella quota del 6,6%.

La debitrice intende sottoporre ai propri creditori un Piano che prevede:

- la messa a disposizione della procedura dell'importo complessivo di € 14.000,00, tramite versamenti mensili di € 200,00 (per 14 mensilità all'anno) per 5 anni;
- la vendita dei motocicli, il cui prezzo base può individuarsi complessivamente in € 1.000,00;

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Dott.ssa Flora Viteritti, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza della debitrice nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto in data 08.06.2023 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web istituzionale del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC. Con il medesimo provvedimento il Giudice ha, altresì, disposto, ai sensi del comma 4 dell'art. 70, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente ed il divieto per la stesso di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice.

L'OCC, con nota trasmessa in data 19.07.2023, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI, dando atto altresì che in data 10.07.2023 sono pervenute osservazione da parte del creditore [REDACTED]. In merito, l'OCC ha ritenuto che le osservazioni presentate dal creditore [REDACTED] rivestano carattere più giuridico che numerico, precisando che su tali basi non è possibile apportare modifiche di carattere numerario al piano stesso.



Si ritiene che comunque il credito dell'opponente, seppure soddisfatto parzialmente (come, peraltro previsto dal comma 1 dell'art. 67 CCI), può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Peraltro, va precisato che la creditrice non può utilmente contestare, alla luce dell'assegnazione derivante dal pignoramento presso terzi dello stipendio del proponente (reddito sulla cui futura parziale attribuzione mensile ai creditori il piano si basa), che la proposta risulta per lei meno favorevole dell'alternativa liquidatoria, dal momento che risulta necessario tener conto del fatto che al momento la fonte di soddisfazione del suo credito, nella relativa procedura di liquidazione controllata, non rimarrebbe comunque inalterata, stante che l'art. 268, quarto comma, lettera b), CCI dispone che *“non sono compresi nella liquidazione [...] gli stipendi [...] e ciò che il creditore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”*. (Tribunale Ordinario di Torino, Sez. VI civ., 01 giugno 2023)

La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e) CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto la ricorrente non risulta essere stata già esdebitata nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Parte ricorrente ha chiesto anche la liberazione dal pignoramento presso terzi relativo alla procedura promossa ~~dal Tribunale di Torino~~. La procedura esecutiva era già conclusa al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di sovraindebitamento, essendo già stata emessa l'ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'Esecuzione. La tutela della par condicio creditorum, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio

destinato ai creditori, giustifica tuttavia una declaratoria di inefficacia.

Trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, infatti, l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione



continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si

consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità. Tale interpretazione è coerente con il recente intervento della Corte Costituzionale (sentenza 65/2022) che ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale del previgente art. 8, comma Ibis, l. 3/2012 “nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, poiché è la stessa ratio dell’art. 8, comma 1 bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un

provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata”.

Con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che “in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto soddisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore



assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016).

Tali principi possono applicarsi anche al presente procedimento, avendo la Suprema Corte valorizzato – nel vigore della legge fallimentare - in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata. Anche in questa procedura concorsuale deve prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, valorizzato dal CCI, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura.

Ne deriva, quindi, che i pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'omologa da parte del terzo debitore vanno dichiarati inefficaci.

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone la ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

A seguito dell'omologazione della presente procedura e del conseguente inefficacia della trattenuta del quinto dello stipendio , il reddito mensile netto ipotizzabile  consentirebbe alla scrivente di provvedere alle necessità del proprio nucleo familiare, e dunque sostenere le spese correnti per il sostentamento della propria famiglia  così come specificate nel ricorso e nella Relazione dell'OCC, e di destinare al pagamento dei creditori 233 euro mensili per 12 mesi (ovvero 200 euro per 14 mensilità di stipendio percepite).

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **CESARÒ ELENA LUCREZIA**,  Codice Fiscale CSRLLC73E69C722A;
2. dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano;



3. dispone che alla vendita dei beni, la cui liquidazione è oggetto del piano (motoveicolo marca Honda CBR, ~~motoveicolo marca Honda CBR~~ e motoveicolo marca Honda VFR, ~~motoveicolo marca Honda VFR~~) provveda il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
4. Dispone l'esclusione dalla liquidazione dei beni mobili (arredi ed effetti personali), nonché l'autovettura marca Peugeot 205, utilizzata per gli spostamenti di lavoro.
5. Dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
6. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it nel rispetto della normativa della GDPR Privacy e comunicata ai creditori;
7. Dispone la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC;
8. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 3 agosto 2023

Il Giudice Delegato

Dott. Maurizio Atzori

